R.G. TRIB. FED. 31/20
(Proc. P.A. 73/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (gs. provvedimento presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine alla richiesta di sospensione cautelare, *ex* art. 52, co. 2 R.G. FISE, nei confronti del sig. Antonio Bevacqua (tessera FISE n. 000555/L)

PREMESSO CHE

- nell'ambito del procedimento PA 73/20, in data 4 novembre 2020 è stata depositata a firma del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Cristina Varano, e del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, richiesta di sospensione cautelare, *ex* art. 52, co. 2 R.G. FISE, "*da ogni attività federale, da ogni carica e/o incarico sociale o federale*", nei confronti del sig. Antonio Bevacqua;

- dall'esame della documentazione in atti, la Procura Federale ha rilevato che "*emergono i gravi e concordanti indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 52 R.G. perché possa essere chiesta la misura della sospensione cautelare, in quanto sussiste senza dubbio il fumus boni iuris del comportamento scorretto tenuto nei confronti della minore stessa (…). Inoltre, le circostanze riportate dai testimoni sentiti, secondo cui il sig. Bevacqua continua ad esercitare l'attività equestre – nella propria struttura ed anche oltre – induce a ritenere che sussista il richiesto periculum in mora, ossia il concreto e attuale pericolo che egli commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede (…). Il rilievo penale di un reato di abuso sessuale continuato, e aggravato, su minore infraquattordicenne, età per cui vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore, rende palese la gravità della fattispecie in sé, viepiù che nell'ordinamento sportivo il criterio per valutare per il rilievo del consenso, laddove sussistente, è rappresentato tout court dal raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori differenziazioni*".

RILEVATO CHE

- i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella probabilità di riconoscimento della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta e nel pericolo che possano

reiterarsi comportamenti illeciti nelle more del procedimento, con fondato timore che si determinino danni gravi ed irreparabili;

- occorre esaminare la posizione del soggetto nei confronti del quale è richiesta la misura cautelare, con riferimento alle ragioni sottese alla richiesta stessa;

- quanto al requisito del *fumus boni iuris*, da un esame necessariamente sommario della documentazione in atti si evidenzia che i fatti riferiti dai genitori della minore appaiono sufficientemente circostanziati nell'ambito della denuncia sporta dagli stessi all'AGO, come successivamente confermati dall'esame dell'atto, *ex* art. 415 *bis*, c.p.p., del 28 luglio 2020 con cui la Procura della Repubblica notificava al sig. Bevacqua avviso di conclusione indagini per il "*delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11), 81 e 609 quater, comma 1 n. 1) c.p.(…)*", nonché dall'esame dell'estratto del verbale dell'udienza preliminare avanti al GUP in data 18 giugno 2020, durante la quale si è proceduto con l'incidente probatorio all'audizione della minore quale persona offesa;

- quanto al requisito del *periculum in mora*, la Procura Federale ha evidenziato come sussista il fondato pericolo che il sig. Bevacqua, qualora le lezioni di equitazione nella propria struttura ed anche in altre siano esercitate a contatto con altri allievi minorenni, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi ed irreparabili.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 52 del Regolamento di Giustizia FISE, e l'art. 49, co. 8 dello Statuto Federale FISE

ACCOGLIE

la richiesta di sospensione cautelare della Procura Federale e, per l'effetto,

APPLICA

al sig. Antonio Bevacqua la sospensione cautelare da ogni attività federale e da ogni incarico sociale o federale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE per un periodo di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

l'audizione del sig. Antonio Bevacqua per il giorno 12 novembre 2020, alle ore 17,00 secondo le modalità contenute nel provvedimento presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020 che si allega, sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 - che ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 la modalità di trattazione scritta o da remoto - con specificazione che l'udienza si svolgerà secondo la modalità "da remoto".

Rammenta al sig. Antonio Bevacqua il proprio diritto di farsi assistere da un Difensore, e lo invita a voler segnalare alla Segreteria degli Organi di Giustizia l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link per la partecipazione all'udienza.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente ordinanza all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Antonio Bevacqua, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISE.

Roma, 9 novembre 2020.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli